

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 584/2010 R.L., vertente

TRA

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. T. per mandato generale alle liti *[omissis]*

RICORRENTE

E

A. di W., rappresentata e difesa dagli Avv. X e Y ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Udine per mandato a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

OGGETTO: “azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65”

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER IL RICORRENTE: “accertare la responsabilità della A. di W. con sede legale attuale in L. nella causazione dell’infortunio subito da K. in data 15.9.2006, avente le caratteristiche del fatto reato perseguibile d’ufficio per violazione di normativa antinfortunistica per tutto quanto sopra esposto, e

che si intende qui richiamato integralmente; di conseguenza condannare la stessa ditta al pagamento in favore dell'INAIL presso la sede di Udine, in via di regresso, della somma di euro 12.741,86 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia oltre accessori di legge; rifusi spese, diritti e onorari di giudizio.”

PER LA RESISTENTE: “nel merito in via principale, respingersi la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto; spese diritti e onorari rifusi; nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità della resistente e il conseguente diritto di regresso della ricorrente, limitarsi l'eventuale condanna della resistente stessa a quanto ritenuto di giustizia in rapporto al suo accertando grado di colpa; spese diritti e onorari rifusi o quantomeno compensati.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.6.2010 l'INAIL proponeva azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 chiedendo accertarsi la responsabilità della ditta individuale A. di W. in relazione all'infortunio lavorativo occorso al dipendente K. in data 15.9.2006 con condanna al versamento, a tale titolo, della somma di euro 12.741,86 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.

In merito allo svolgimento dei fatti l'Istituto esponeva che il giorno dell'infortunio K. , assunto dalla resistente il 14.9.2006 con mansioni di operaio saldatore e carpentiere, stava forando con un trapano a colonna delle staffe a forma di elle, lunghe circa 1,5 metri e larghe circa 10 centimetri, del peso di circa 2,42 kg ciascuna, che appoggiava, dopo la foratura, su di un piano realizzato con due cavalletti e un piano in metallo; tali mansioni prevedevano la realizzazione di quattro fori per ogni staffa,

due per ogni lato; il piano sul quale dovevano essere appoggiate le staffe era privo di vincoli; il lavoratore era a sua volta privo di formazione e informazione sui rischi derivanti dai compiti affidati e sulle misure di prevenzione e protezione conseguenti. A un certo punto, il piano di appoggio si era ribaltato insieme alle staffe, cadendo sulla gamba destra del K. , e costringendolo a un immediato ricovero l'ospedale di San Daniele del Friuli, ove era stata diagnosticata una frattura esposta alla tibia e al perone destro.

Il dipartimento di prevenzione di Gemona del Friuli a seguito dell'infortunio aveva redatto un verbale con prescrizioni a carico del W. per violazione degli artt. 4, comma 5, lett. f) e 21 del D.lvo 626/94, in relazione alla mancata formazione e informazione in materia di sicurezza, prevenzione e protezione e in relazione all'assenza dei mezzi di protezione; al successivo adempimento delle prescrizioni faceva seguito l'archiviazione del procedimento penale.

Ciò premesso, l'Istituto esponeva che aveva riconosciuto l'evento come infortunio sul lavoro, corrispondendo un'indennità di temporanea e indennizzo del danno biologico nella misura dell'8%, con una spesa capitalizzata pari a euro 12.741,86 e che, essendo il medesimo avvenuto con violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia antinfortunistica recate dagli artt. 4, 5, 21, 22, 35, 36 e 38 del D.Lvo 626/94 (ora artt. 18, 28, 36, 37 del D.Lvo 81/2008) nonché con violazione dell'art. 2087 cod. civ., ed essendo inoltre le lesioni derivate al lavoratore state cagionate in violazione del precetto dettato dagli artt. 583 e 590 cod. pen., in presenza di un reato perseguibile d'ufficio derivante dalla violazione

della normativa antinfortunistica non operava l'esonero previsto dagli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65.

Si costituiva W., titolare della ditta individuale A., deducendo che malgrado la violazione della normativa antinfortunistica l'infortunio era da attribuire in via esclusiva alla condotta incauta del lavoratore, avendo appoggiato le staffe sul piano di lavoro senza il minimo criterio, senza invece disporle in modo uniforme su tutta la lunghezza del piano di appoggio.

Esponeva inoltre che pendeva altra causa promossa dal lavoratore in relazione al medesimo infortunio, che assumeva essere in rapporto di pregiudizialità, chiedendo, nelle more della relativa definizione, la sospensione del presente procedimento.

La parte resistente contestava inoltre il quantum preteso dall'INAIL e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in subordine limitare la condanna in relazione al concorso di colpa del lavoratore.

Nel corso del giudizio veniva assunta la prova testimoniale e all'udienza del 12 marzo 2014, in esito alla discussione della causa, veniva emessa la presente sentenza, del cui dispositivo veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Va in primo luogo rilevato che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra l'azione di regresso promossa dall'INAIL e l'azione risarcitoria promossa dal lavoratore, ma che vi è, invece, reciproca indipendenza, essendo la prima fondata sulla disciplina speciale dettata dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e la seconda sui principi generali in materia di risarcimento del danno, e stante inoltre la diversità di parti e di *petitum*; non è possibile

pertanto provvedere ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pur potendo le prove assunte nel separato giudizio formare oggetto di libero apprezzamento nella presente sede.

Ciò premesso, per quanto al merito, il teste ALFA ispettore del Dipartimento di Prevenzione della ASS n. 4 Alto Friuli, sentito in merito all'attività di accertamento svolta in occasione dell'infortunio in oggetto, ha riferito di confermare integralmente le deposizioni rese nell'ambito della causa promossa dal lavoratore, ed ha evidenziato che la caduta delle staffe era avvenuta a causa di errato posizionamento dei pezzi sul piano di lavoro; anche nell'altro procedimento, il teste aveva, infatti, rilevato che il piano di lavoro era stabile e che il rovesciamento era avvenuto a causa della diseguale distribuzione del peso.

Il teste ha, tuttavia, soggiunto che dalla documentazione acquisita presso la ditta era altresì emerso che il lavoratore infortunato, preliminarmente all'affidamento delle mansioni lavorative, non aveva seguito alcun percorso formativo e che l'azienda si era inoltre resa inadempiente all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi; inoltre, il lavoratore aveva dichiarato che al momento dell'infortunio indossava dei dispositivi di protezione individuale di sua proprietà e che invece nulla gli era stato fornito da parte dell'azienda.

Tali dichiarazioni corrispondono al contenuto della relazione informativa redatta in data 28.9.2007, doc. 6 delle produzioni INAIL.

Ciò premesso, a margine di tali risultanze non può non essere rilevata la fondatezza dell'azione di regresso promossa dall'INAIL, essendovi un

manifesto rapporto di causalità tra la violazione dei precetti antinfortunistici contestati alla ditta resistente e l'infortunio nella fattispecie occorso al lavoratore.

Va infatti in primo luogo evidenziato che quest'ultimo rappresentava una concretizzazione di uno dei rischi specifici insiti nell'attività che il lavoratore stava compiendo, sicché è ragionevole dedurre che una corretta analisi e valutazione del medesimo avrebbe certamente consentito di prefigurare la possibilità del verificarsi di una simile eventualità, ponendo le premesse per la successiva formazione e informazione del lavoratore, in assenza della quale, l'astratta prevedibilità dell'evento da parte del medesimo secondo un criterio di media diligenza (e la conseguente violazione di una regola insita nella comune esperienza e diligenza) non consente di mandare assolta la parte datoriale da responsabilità.

Premesso infatti che altrettanto è a dirsi quanto alla violazione inerente alla fornitura dei presidi antinfortunistici, va sul punto richiamato il costante insegnamento della S.C. secondo il quale *“le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione*

delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta. (v. Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004).

Nella fattispecie è invece ravvisabile una mera negligenza del lavoratore - e non, invece, un'ipotesi di *rischio elettivo* - dal momento che è incontroverso che l'infortunio era avvenuto mentre quest'ultimo stava svolgendo le proprie mansioni secondo le direttive che gli erano state impartite.

Pertanto, costituendo i fatti da cui lo stesso era derivato una conseguenza della violazione di norme a prevenzione degli infortuni sul lavoro, e risultando con ciò violato l'obbligo, discendente dall'art. 2087 cod. civ., di adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica dei prestatori di lavoro, ne discende che deve ritenersi in questa sede, in via incidentale, configurabile, sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo, un reato di lesioni colpose perseguibile d'ufficio.

Ciò premesso, in ordine al *quantum debeatur* deve rilevarsi che non vi è necessità dell'espletamento di un accertamento medico legale, incombente che la stessa parte resistente non ha più sollecitato nel corso del giudizio,

essendo l'infortunio già stato valutato nell'ambito del procedimento promosso dal lavoratore, del quale sono stati prodotti i verbali di udienza e il dispositivo della sentenza, successivamente richiamati dalla medesima parte nelle proprie difese, da cui risulta che il complessivo danno ascendente dall'infortunio, tenuto conto del *“concorso di responsabilità del ricorrente, in misura pari al 50%”* ammontava ad *“euro 55.765,25 in moneta attuale, di cui euro 54.765,25 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale”*; dal dispositivo della sentenza resa in grado di appello risulta inoltre che, in parziale riforma, era stato rideterminato in euro 24.164,64 il risarcimento spettante a titolo di danno patrimoniale, con la precisazione che si trattava di *“somma già depurata della rendita INAIL per il danno biologico e della riduzione per il concorso di colpa”*.

Va a questo punto evidenziato che *“in relazione all'azione di regresso esperita dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini del rimborso da parte del datore di lavoro, a cui sia imputabile una responsabilità per l'infortunio occorso, di quanto corrisposto in favore del lavoratore infortunato (o dei suoi superstiti), il credito dell'Istituto assicuratore non è soggetto, in caso di concorso di colpa dell'infortunato, a riduzione proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile all'infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito”* (Cass. Sez. L, n. 7669 del 20/08/1996; v. altresì Cass. Sez. L, n. 503 del 29/01/1985).

Pertanto, essendo, come si è visto, il risarcimento spettante secondo i principi generali notevolmente superiore all'importo erogato al lavoratore

dall'Istituto ricorrente, nella fattispecie non sarà possibile effettuare alcuna decurtazione, con la conseguenza che la parte resistente andrà condannata a corrispondere, a titolo di regresso, la somma di euro 12.741,86 oltre accessori di legge.

Per quanto attiene alle spese del giudizio, le stesse andranno regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Condanna la parte resistente a corrispondere all'INAIL l'importo di euro 12.741,86 oltre rivalutazione e interessi come per legge;
- 2) Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida per compensi in complessivi euro 3.500,00 oltre IVA e CNA come per legge.

Così deciso in Udine, lì 12 marzo 2014

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi